



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Presidenza

Prot. N. 3503/2018

Perugia, 2 ottobre 2017


**Ai Sig. Presidenti
Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto**

Oggetto: controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale –
Art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 – ricorribilità per cassazione
Istanza di sospensione degli effetti del provvedimenti impugnato – ISTRUZIONI

Si invita, per opportuna conoscenza e per la diffusione tra gli iscritti, il provvedimento indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Valeria Pini



Prot. 493/I/2018

POU-m 177/2018



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Piazza Matteotti - 06122 Perugia

Oggetto: Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

Art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 - ricorribilità per cassazione -

Istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato - ISTRUZIONI

Premesso che:

l'art. 35 bis del D. Lgs 25/2008 disciplina il "nuovo" rito in materia di protezione internazionale, prevedendo che il provvedimento che accoglie o nega al ricorrente lo *status* di rifugiato (o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria) non è reclamabile bensì ricorribile per cassazione;

in tale ipotesi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può, su istanza di parte, disporre la sospensione degli effetti del decreto impugnato; a tal fine provvede con decreto non impugnabile, dopo l'instaurazione di un contraddittorio "semplificato" che consente a controparte di depositare note difensive dopo la comunicazione a cura della cancelleria dell'istanza di sospensione;

evidenziato che:

la procedura in parola si atteggia - analogamente alla previsione di cui all'art. 373 cpc - ad autonomo procedimento, come si ricava dalla lettura sistematica dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/08, che impone peraltro, a pena di inammissibilità, che il mandato difensivo per ricorrere per cassazione sia conferito in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, elementi tutti dai quali si ricava anche che per tale autonoma "fase" - ove vi sia stata già concessione di gratuito patrocinio e permangano i presupposti - si proceda alla richiesta di nuova ammissione;

ad analogia conclusione si è prevenuti in altri tribunali distrettuali ove per tale tipologia di ricorso viene chiesto di inviare telematicamente autonoma istanza, e di procedere al pagamento del contributo unificato di € 98,00 oltre i 27 euro di anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. 115/02; che l'inquadramento di tali procedimenti nell'ambito della materia contenziosa appare funzionale sotto il profilo organizzativo, vista la competenza del giudice che ha emesso il decreto impugnato a pronunciarsi sulla sospensione, ma anche per gli aspetti statistici, tutto ciò premesso così si **DISPONE**:

l'istanza con cui viene chiesta la sospensione di un provvedimento che nega la protezione internazionale ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 deve ritenersi **autonomo procedimento**, per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato di € 98,00 oltre € 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria;

l'istanza potrà essere inoltrata telematicamente al Tribunale di Perugia scegliendo come RUOLO quello dei PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI, la materia quella dei "procedimenti cautelari" con il **codice 014001**.

Si dispone che il presente provvedimento sia inviato anche all'Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto per opportuna conoscenza.

Perugia, 1 ottobre 2018

Il Dirigente Amministrativo

Valeria Pini

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti